

Autorità

Cassazione civile sez. trib.

Data:

09/10/2013 (ud. 19/09/2013 , dep.09/10/2013)

Numero:

22945

- **Intestazione**

- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- SEZIONE TRIBUTARIA
- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. MERONE Antonio - Presidente -
- Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
- Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - rel. Consigliere -
- Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
- Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
- ha pronunciato la seguente:
- sentenza
- sul ricorso 17659/2009 proposto da:
- B.A., I.M., elettivamente domiciliati in
- ROMA CORSO TRIESTE 106, presso lo studio dell'avvocato SENATRA
- Evandro, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- - ricorrenti -
- contro
- AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in persona del
- Direttore
- pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
- presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
- difende ope legis;
- - controricorrente -
- avverso la sentenza n. 44/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
- depositata il 10/07/2008;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
- 19/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
- udito per il ricorrente l'Avvocato SENATRA che ha chiesto
- l'accoglimento;
- udito per il controricorrente l'Avvocato URBANI NERI che ha chiesto
- il rigetto;
- udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
- DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

- **Fatto**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate notificava ad B.A. ed a I.M. l'avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito della revoca

dell'agevolazione "prima casa", trattandosi di un immobile con caratteristiche "di lusso", ex D.M. 2 agosto 1969. Il ricorso dei contribuenti veniva rigettato in primo grado, e la decisione veniva confermata, con sentenza n. 44/3/08 depositata il 10/7/08, dalla CTR del Lazio, che dopo aver affermato la mancata allegazione all'avviso di liquidazione dell'accertamento eseguito dall'Agenzia del Territorio era irrilevante, perchè il contenuto di tale atto era conosciuto ai contribuenti, rilevava che la superficie utile complessiva andava computata calcolando la parte interna dell'unità abitativa, compresi muri perimetrali, tramezzi interni, e zona camino.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i contribuenti con due motivi. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

- **Diritto**

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto irrilevante la mancata allegazione dell'atto dell'Agenzia del Territorio all'avviso di liquidazione impugnato. In conclusione, i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: "dica la Suprema Corte di Cassazione se è lesivo del diritto di difesa del contribuente, e dunque, nullo, un atto d'accertamento che non indichi non solo le ragioni giuridiche, ma anche i presupposti di fatto posti a base della maggiore pretesa impositiva avanzata, omettendo di allegare gli atti posti a fondamento della pretesa stessa". 2.

Premesso che il parametro normativo di riferimento è errato, essendo applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, invece dell'invocato del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, il motivo è inammissibile per la sua genericità. 3. La CTR ha affermato l'irrilevanza della mancata allegazione di documentazione a corredo dell'atto impugnato, evidenziando che l'"accertamento" dell'Agenzia del Territorio era "certamente conosciuto" ai contribuenti, "in quanto si limitava a richiamare il testo del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, ed a descrivere le caratteristiche dell'immobile compravenduto". 4. Il contrario assunto dei contribuenti, secondo i quali, senza l'atto allegato, l'avviso di liquidazione non conterrebbe la dovuta motivazione, id est sarebbe privo degli elementi necessari a porli in condizioni di spiegare le opportune difese, è privo di autosufficienza, non avendo i ricorrenti provveduto a trascrivere, come avrebbero dovuto, l'atto impugnato;

omissione che appare esiziale, specie tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini dell'imposta di registro l'obbligo di motivazione, della L. n. 212 del 2000, ex art. 7, deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il presupposto impositivo, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando riservati a quest'ultima fase l'onere dell'Ufficio di fornire la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, e la possibilità per il contribuente di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass. n. 6914 del 2011, in tema di accertamento di maggior valore). 5. Ad abundantiam, va rilevato che la formulazione del quesito non rispetta il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*: questa Corte ha precisato (Cass. n. 3530 del 2012) che, in relazione ad una censura in diritto, il quesito assolve alla funzione di

integrare il punto di congiunzione tra la soluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, e non può, pertanto, esser generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, onde far comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio, così come invece è stato, nella specie, formulato.

6. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti lamentano la CTR abbia erroneamente incluso nella superficie utile effettiva parti di immobile che non sono concretamente abitabili, come i muri perimetrali, l'ingombro del corpo scala e del camino. 7. I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito: "dica la Suprema Corte di Cassazione se ai fini dell'applicazione del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, si deve intendere la superficie netta ottenibile con lo scomputo degli ingombri offerti dai muri perimetrali e della tramezzatura interna o, eventualmente, solo dei primi". 8. A parte che i ricorrenti non chiariscono se la sottrazione dall'estensione totale dell'immobile dei muri perimetrali è idonea, da sola, a riportare le dimensioni dell'immobile sotto il limite dei 240 mq. stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969 (sicché anche questo motivo, difetta di autosufficienza), al quesito va data risposta negativa. 9. A norma del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, il beneficio fiscale è connesso all'acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal D.M. 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969. Secondo l'art. 6 del citato D.M., costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unità immobiliari "aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)". La disposizione riconnette, dunque, al dato quantitativo della superficie dell'immobile acquistato (in esso compresi i muri perimetrali e quelli divisorii) la caratteristica di immobile di lusso, la cui "superficie utile" va computata sottraendo, appunto, dall'estensione globale indicata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta gli ambienti espressamente esclusi (balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine). 10. Il riferimento alle disposizioni di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 13, per la determinazione dell'equo canone ed al D.M. 10 maggio 1977, n. 801, art. 3, in tema di determinazione di oneri accessori, non giova ai ricorrenti, tenuto conto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione che ne amplii la sfera applicativa o d'interpretazione analogica (cfr. Cass. n. 10807 del 2012).

11. La violazione di legge riferita al D.M. 2 agosto 1969, art. 5 è rimasta solo enunciata, e non supera, dunque, la soglia dell'ammissibilità. 12. Deve, peraltro, infine, rilevarsi che la sentenza enuncia, tra l'altro, un autonomo criterio d'individuazione delle caratteristiche "di lusso" dell'immobile (quale villa unifamiliare su due piani fuori terra e seminterrato, composta di ben 13 vani) che non è stato oggetto d'impugnazione.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

- **PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2013